

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2957 del 09/06/2017
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 RICHIEDENTI CALZAROSSA GIOVANNI, CALZAROSSA GIUSEPPE E CALZAROSSA PIETRO ; CONCESSIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC17A0029 ; SINADOC 13688
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3048 del 08/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 RICHIEDENTI CALZAROSSA GIOVANNI, CALZAROSSA GIUSEPPE E CALZAROSSA PIETRO – CONCESSIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC17A0029 – SINADOC 13688

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n.

1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo” (BURERER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FESER” PUNTO 6.1 “SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE”;

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 prot. n. 1809, con la quale l'Amministrazione Provinciale, forniva un'interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5), in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)

territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n.99 del 30.12.2015 e n.88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la domanda presentata in data 20/04/2017 acquisita al prot. n. 4685 del 26/04/2017, dai signori CALZAROSSA Giovanni (Codice fiscale CLZGNN24S08B405L) residente in Rottofreno (PC), CALZAROSSA Giuseppe (C.F. CLZGPP28C03B405H) residente in Calendasco (PC) e CALZAROSSA Pietro (C.F. CLZPTR39C14H593W) residente in Rottofreno (PC), con la quale è stata presentata, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la domanda di autorizzazione alla ricerca e contestuale richiesta di concessione per derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Rottofreno (PC) loc. Bastia, ad uso irrigazione agricola mediante n. 1 pozzo da perforare su terreno di proprietà dei richiedente, contraddistinto dal Mappale 30 del Foglio 14 del C.T. di detto Comune, per una portata massima di litri/sec 45 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 3.000;

VISTA la successiva nota inviata in data 08/05/2017 acquisita al prot. n. 5208, nella quale i sopra citati richiedenti, ad integrazione della precedente domanda, hanno precisato che il prelievo della risorsa idrica per uso irrigazione agricola è da considerarsi di soccorso alle congrue ore di diritto di prelievo già detenuto prelevando ordinariamente acqua dal canale irriguo Rio Bianco;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II del RR n. 41/01, art. 36;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui all'art. 38, comma 4 del R.R.n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

VERIFICATA inoltre la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 0032ER – DQ1 - CL) ha uno stato quantitativo "SCARSO", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"derivazione non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico"*;

RITENUTO che il volume (3000 mc) e la portata di derivazione richiesta (45 l/s), sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "irriguo", di cui all'art. 152, comma 2, lett. a);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare"*, (salvo eventuale conguaglio);
- che l'importo del canone annuale, viene calcolato sulla base dei volumi d'acqua prelevati a norma della citata D.G.R. n. 1792/2016;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione, con la quale stabilisce le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

CONSIDERATO inoltre, che a norma dell'art. 154, della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione, è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo così come la concessione al prelievo, possano essere rilasciate dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

- a) di rilasciare, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001, ai signori CALZAROSSA Giovanni (Codice fiscale CLZGNN24S08B405L) residente in Rottofreno (PC), CALZAROSSA Giuseppe (C.F. CLZGPP28C03B405H) residente in Calendasco (PC) e CALZAROSSA Pietro (C.F. CLZPTR39C14H593W) residente in Rottofreno (PC), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC17A0029) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Rottofreno PC ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di litri/sec 45 ed un quantitativo non superiore a mc/anno 3.000;
- b) di autorizzare, la richiamata Impresa, alla realizzazione di n. 1 pozzo da perforare su

terreno di proprietà dei richiedenti, contraddistinto dal Mappale 30 del Foglio 14 del C.T. del comune di Rottofreno (PC), per il prelievo di acqua sotterranea;

- c) di stabilire che la presente concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa dando facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione esplorativa di piccolo diametro;
- d) di stabilire che la concessione sia rilasciata, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale con validità fino al **31.12.2021**;
- e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto, del canone e di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- f) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo l'accettazione del Disciplinare da parte del concessionario previo versamento del canone e del deposito cauzionale;
- g) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
D.ssa Adalgisa Torselli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura semplificata di cui al Titolo IV del R.R. n. 41/01, art. 36 ai signori CALZAROSSA Giovanni (Codice fiscale CLZGNN24S08B405L) residente in Rottofreno (PC), CALZAROSSA Giuseppe (C.F. CLZGPP28C03B405H) residente in Calendasco (PC) e CALZAROSSA Pietro (C.F. CLZPTR39C14H593W) residente in Rottofreno (PC), - Codice Procedimento **PC17A0029**.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1.1 L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su terreno di proprietà della richidente, catastalmente identificato in Comune di Rottofreno:

- coordinate catastali: foglio 14, mappale 30;

coordinate geografiche U.T.M.* 32N X= 544.960 Y= 4.990.330

1.2 Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna tubolare in PVC del diametro di mm 168;
- profondità m 30 circa dal piano campagna;
- diametro perforazione mm 400;
- motopompa ad asse verticale avente una portata di litri/sec. 45 e una potenza di 73,5;
- l'impianto di distribuzione costituito da impianto irriguo a goccia a goccia.

ART. 2

COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 - Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il concessionario dovrà formalmente comunicare con un **anticipo di almeno 10 gg.** all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpa.emr.it** e/o all'indirizzo e-mail: **sergio.previ@regione.emilia-romagna.it**

quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione

2.2 - Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare la scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo, fornita dalla Struttura concedente, con l'indicazione precisa della profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri, con evidenziate le eventuali modifiche costruttive, **NON SOSTANZIALI**, intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 3

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 45 l/s
- quantitativo massimo del prelievo 3.000 mc/anno

ART. 4

PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

4.1 - I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

4.2 - La Ditta incaricata alla perforazione, deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpa e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

4.3 - La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

4.4 - Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come "strati idro-fertili") appartenenti a "gruppi acquiferi" diversi.

4.5 - Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

4.6 - Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà del titolare della presente concessione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

4.7 - Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

4.8 - Qualora le acque di spurgo, durante la fase di perforazione del pozzo vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque

reflue industriali all'autorità competente.

4.9 - Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale alla S.A.C. di Arpae ed il concessionario, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento di variante della concessione.

Art. 5

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

5.1 - I lavori di realizzazione del pozzo in oggetto dovranno essere conclusi entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta del concessionario e per comprovati motivi, per ulteriori mesi 6 (sei).

5.2 - La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento senza che il concessionario abbia diritto a compensi ed indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 6

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

6.1 - Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

6.2 - Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata, è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

6.3 - Il presente provvedimento di concessione del pozzo, vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo la Struttura competente al rilascio del provvedimento stesso.

6.4 - Copia della presente concessione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

6.5 - Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati con la presente concessione e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico del concessionario la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di **Rottofreno (PC)**.

6.6 - Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 7

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

7.1 - La risorsa derivata è destinata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli, catastalmente identificati al al C.T. del Comune di Rottofreno:

- al foglio n. 14, mappali n. 129, 30 e 65

- della superficie complessiva di 20 Ha.

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

8.1 - La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2021**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

8.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Autorità concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

9.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

9.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 12, punto 7, del presente Disciplinare.

ART. 10

CANONE DELLA CONCESSIONE

10.1 - A norma della D.G.R. n. 1792/2016, l'importo minimo del canone di concessione ad uso irrigazione agricola effettuato a bocca tassata è stabilito in euro 12 (dodici) ogni 3.000 metri cubi e, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione”.

Per cui l'importo totale da corrispondere anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, è pari ad **€. 60,00**.

10.2 - Gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

10.3 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso il canone corrisposto, potrà essere restituito fermo restando che l'importo del canone, effettivamente corrisposto, non risulti inferiore al minimo di legge fissat.

10.4 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

10.5 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE

11.1 - Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo minimo di €. **250,00**.

11.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

11.3 - La Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art. 12 OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

12.1 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

12.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

12.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

12.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre sostanze in prossimità del pozzo. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

12.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

12.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

12.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il titolare della concessione è tenuto a comunicare, a questa Struttura, la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

12.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

12.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

12.10 - Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

12.11 - Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 13 SANZIONI

13.1 - Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- a. qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- b. è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- c. decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- d. decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR n. 41/2001, senza valida motivazione.

13.2 - Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente concessione determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione di cui all'art. 22, comma 1, lett. g) del Regolamento Regionale 41/2001.

13.3 - L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 15

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.